

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AUDISIO, FRANCAVILLA, BITOSSO, SALATI, GOMEZ D'AYALA, SAMARITANI, MORVIDI, MINELLA MOLINARI** Angiola, **GIANQUINTO, FABRETTI, CARUBIA, PIRASTU e BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1964

Istituzione di una Cassa nazionale per il risparmio turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Da un recente studio sui livelli raggiunti, nei vari Paesi, dalle vacanze dei lavoratori, si rileva che in Italia solo il 15 per cento della popolazione trascorre le vacanze fuori dei luoghi di abituale residenza.

È generalmente ammesso che la causa principale di tale negativo fenomeno deve essere ricercata nella estrema ristrettezza di mezzi sufficienti per trascorrere in pace un periodo di ferie o di vacanze, lontani dal frastuono delle città, nella ricerca della ricreazione, del divertimento, della gioia di vivere, senza essere vittime di esose speculazioni.

Per le grandi masse lavoratrici e giovanili occorre dunque provvedere, in qualche modo, affinché ferie e vacanze divengano un efficace mezzo di riposo fisico e morale, stimolando le iniziative adeguate a tale scopo.

Lo Stato non può rimanere estraneo di fronte all'esigenza manifestata dai lavoratori di tutti i settori industriali e commerciali e dalle masse giovanili di modeste con-

dizioni economiche di utilizzare il tempo libero e i periodi di ferie trascorrendo alcuni giorni di serenità e di riposo nei meravigliosi ed accoglienti luoghi di villeggiatura del nostro Paese.

Occorre dunque che l'intervento dello Stato diventi uno stimolo, un incoraggiamento, un concreto appoggio a quelle istituzioni che hanno a base della loro attività lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Di qui la necessità di istituire una « Cassa nazionale per il risparmio turistico », con il contributo finanziario dello Stato, che tenda a promuovere ed a facilitare il realizzarsi del turismo dei giovani e dei lavoratori.

Tenendo presenti le iniziative e le esperienze già realizzate in alcuni Paesi europei, si prospetta la necessità di una attivizzazione — su scala nazionale — delle « Casse viaggi e vacanze », operanti per stimolare ed incoraggiare il risparmio per l'acquisto di beni turistici.

Deve subito essere sottolineato l'aspetto assolutamente volontario dell'adesione da parte dei « risparmiatori » alle « Casse viaggi e vacanze », nonchè la loro facoltà di recedere da soci, in qualsiasi momento e senza subire la perdita delle eventuali somme già risparmiate.

Giova ricordare, succintamente, che le « Casse viaggi e vacanze » si basano sull'acquisto di speciali francobolli, di importi diversi a scelta di ogni singolo risparmiatore; detti francobolli vengono raccolti in un particolare libretto fungendo da moneta contante per l'acquisto di beni turistici.

Le somme raccolte con tali francobolli non fruttano alcun interesse, ma vengono integrate dal contributo dello Stato.

Naturalmente i risparmiatori traggono anche altri benefici dal « risparmio coi francobolli », in quanto esso possiede una capacità di acquisto superiore al valore nominale, in virtù di particolari accordi e combinazioni che le « Casse viaggi e vacanze » sanno stipulare con determinati esercizi pubblici.

* * *

Abbiamo, pertanto, elaborato un disegno di legge articolato ma semplice, il quale, partendo dalle esigenze cui si è fatto cenno, poggia la propria efficacia su tre elementi fondamentali:

1) la volontarietà dei partecipanti ai previsti benefici offerti dalla « Cassa nazionale per il risparmio turistico »;

2) il contributo finanziario da parte dello Stato;

3) il funzionamento democratico di tutti gli organi previsti.

Riteniamo con ciò di fornire un ulteriore contributo allo sviluppo e al consolidamento dei principi democratici e dell'autocoscienza dei cittadini nel raggiungimento di obiettivi che si inseriscono nelle aspirazioni per una costante ascesa verso un migliore livello di vita civile e sociale.

È sempre più sentita l'urgenza di un rinnovamento che investa, insieme agli ordinamenti politici e alle strutture economiche, tutti i problemi collegati ad un modo di vita che si vuole più degno, più moderno, più progredito.

D'altra parte, la necessità di sviluppare il flusso turistico interno, postula l'intervento di grandi masse di lavoratori e di giovani in movimento, sicura base per un processo di ampliamento e di razionalizzazione del settore turistico.

* * *

Onorevoli senatori, vi risparmiamo l'analitico esame dei singoli articoli del disegno di legge che si presenta senza bisogno di particolari delucidazioni, e ve ne chiediamo l'approvazione, sicuri che anche voi vorrete rilevare il notevole valore sociale della nostra iniziativa, nel pieno rispetto delle norme e dello spirito che reggono il nostro ordinamento costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la « Cassa nazionale per il risparmio turistico » allo scopo di incrementare, con la concessione di contributi, le somme raccolte da ciascun singolo risparmiatore per l'acquisto di beni turistici, attraverso una delle « Casse viaggi e vacanze » regolarmente costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 2.

Possono aderire alla « Cassa nazionale per il risparmio turistico » quelle « Casse viaggi e vacanze » che stimolino un'azione di risparmio riservato all'acquisto di beni turistici.

Nei loro statuti devono assicurare:

- a) che non perseguono scopi di lucro;
- b) che la loro attività si svolge su scala nazionale;
- c) la elettività delle cariche sociali;
- d) la volontarietà di adesione e di recessione dei soci, con garanzia di restituzione delle eventuali somme già risparmiate.

Art. 3.

Tutte le « Casse viaggi e vacanze » sono accettate — a loro domanda — a far parte della « Cassa nazionale per il risparmio turistico », con semplice accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni « Cassa viaggi e vacanze » all'atto della domanda di adesione deve depositare il proprio statuto presso il Consiglio di amministrazione della « Cassa nazionale per il risparmio turistico ».

Art. 4.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge, la « Cassa

nazionale per il risparmio turistico » si avvale di un fondo costituito:

a) dalla somma di lire 600 milioni da stanziarsi, per ogni esercizio finanziario e a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nella stessa « Cassa nazionale »;

c) dai residui non utilizzati nel precedente esercizio finanziario;

d) dagli eventuali recuperi, disposti a qualsiasi titolo, sui contributi concessi alle singole « Casse viaggi e vacanze »;

e) da contributi, conferimenti, elargizioni decisi ed effettuati da parte di enti, organizzazioni e privati.

Art. 5.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato alla spesa di lire 600 milioni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, quale contributo annuo dello Stato a favore della « Cassa nazionale per il risparmio turistico ».

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione di identica somma dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nell'eventualità che detta spesa dovesse avere inizio ad esercizio in corso, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La « Cassa nazionale per il risparmio turistico » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essa non possiede beni patrimoniali mobili ed immobili.

Per la dotazione di gestione provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo, attraverso il Provveditorato generale dello Stato.

La « Cassa nazionale per il risparmio turistico », non distribuisce tessere.

Art. 7.

Gli organi della « Cassa nazionale per il risparmio turistico » sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 8.

Il Presidente è nominato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nomi designati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza della « Cassa nazionale per il risparmio turistico »; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di due trienni consecutivi.

Art. 9.

Oltre il Presidente, il Consiglio di amministrazione si compone di sedici membri, così ripartiti:

- a) 11 rappresentanti delle « Casse viaggi e vacanze » eletti secondo il disposto dell'articolo 10;
- b) 2 rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) 1 rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) 1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) 1 rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 10.

Allo scadere di ogni triennio e per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti

delle « Casse viaggi e vacanze » aderenti alla « Cassa nazionale per il risparmio turistico », eleggono — con voto proporzionale al numero dei soci — a scrutinio segreto e col sistema proporzionale, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) 11 membri del Consiglio di amministrazione della « Cassa nazionale per il risparmio turistico »;

b) 3 sindaci revisori effettivi ed 1 sindaco supplente.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci revisori si compone di:

a) 5 membri effettivi;

b) 2 membri supplenti.

Sono membri effettivi:

a) tre eletti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Sono membri supplenti:

a) un eletto ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 12.

Al Consiglio di amministrazione compete:

a) la formulazione dello statuto da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) il programma, le forme, i criteri e le misure di ripartizione delle disponibilità e le quote annue di incentivo a favore dei risparmiatori;

c) gli eventuali impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi degli uffici ed il regolamento del personale sotto l'aspetto sia giuridico che economico;

e) l'ammontare della spesa di gestione per la quale potrà essere utilizzata annualmente una quota comunque non superiore al 3 per cento della dotazione di bilancio.

Il rendiconto delle spese di gestione deve essere presentato alla fine di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, previo controllo ed approvazione da parte del Collegio dei sindaci revisori.

Art. 13.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo, escluse soltanto le tasse postali, la « Cassa nazionale per il risparmio turistico » e le « Casse viaggi e vacanze » sono parificate all'Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate le norme di attuazione ed entro sei mesi dovrà essere approvato lo statuto previsto al precedente articolo 12.